



Comune di Leffe

Provincia di Bergamo

VIA PAPA GIOVANNI XXIII° N. 8 - CAP 24026 - Tel. 035-7170700

e-mail:info@comune.leffe.bg.it PEC:comune@pec.comune.leffe.bg.it

PROT. 0002084

LEFFE 23 MARZO 2020

ORDINANZA N. 18

Emergenza Epidemiologica da COVID 19. Provvedimenti urgenti e temporanei INDIVIDUAZIONE SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITÀ INDIFFERIBILI DA RENDERE NEL PERIODO EMERGENZIALE

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, è stato, tra l'altro, disposto all'art.2 che “le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'art. 1, comma 1”;
- con DPCM del 08 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, sono state previste ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO CHE

- il DPCM del 09 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” ha esteso le misure di cui all'art.1 del DPCM dell'8 marzo 2020, all'intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;

- il DPCM del 11 marzo 2020 ha adottato con efficacia fino al 25 marzo 2020 ulteriori e più rigorose misure in materia

di contenimento e gestione dell' emergenza epidemiologica prevedendo, tra l'altro, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, delle attività dei servizi di ristorazione e delle attività inerenti i servizi alla persona fatta eccezione per esplicite ed espresse esclusioni individuate nel decreto medesimo;

RICHIAMATO nello specifico l'art. 1 punto 6 del sopracitato DPCM del 11/03/2020 con il quale testualmente si dispone che "Fermo restando quanto disposto dall'art.1, comma 1, lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 Marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza";

VISTA la Direttiva n.2/2020 del 12 marzo 2020 con la quale il ministro per la Pubblica Amministrazione detta indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle P.A. di cui all'art.1, comma 2 D.Lgs. 165/2001

CONSIDERATO che Regione Lombardia ha emanato l'ordinanza n. 515 del 22 marzo 2020 con la quale, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica nel territorio regionale, adottano ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sospendendo le attività in presenza delle Amministrazioni Pubbliche e dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative;

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

VISTO altresì il DPCM 22 marzo 2020 il quale all'art. 1, per quanto riguarda gli uffici pubblici, consente l'erogazione dei servizi di pubblica utilità nonché dei servizi essenziali;

RITENUTO URGENTE ED INDEROGABILE, in ragione dall'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, adottare tutte le misure necessarie tese da un lato a tutelare la salute dei dipendenti e dall'altro a garantire ai cittadini almeno i servizi essenziali, tali da preservare anche in chiave prospettica una seppur minima capacità di funzionamento della macchina amministrativa;

ATTESO che nell'ambito delle azioni tese a favorire il più ampio ricorso al cd "lavoro agile" l'Amministrazione in data 10.3 ha individuato i primi criteri per il ricorso al lavoro agile all'interno del Comune di Lefte durante il periodo emergenziale epidemiologico da COVID-19;

VISTI:

- il D.L. n.9 del 06.03.2020 recante: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese. Connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19;
- l'Ordinanza 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute, relativa ad "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

VISTO altresì l'ordinanza n. 17 del 12.03.2020 di istituzione del Centro Operativo Comunale - C.O.C.sovracomunale per la gestione coordinata della emergenza epidemiologica da COVID2019 nel Comune di Leffe in sinergia con i Comuni di CASNIGO, CAZZANO SANT'ANDREA, GANDINO E PEIA ;

RICHIAMATI:

- il d. lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, nello specifico l'art. 54 commi 1 e 3 che, in materia di funzioni e competenze del Sindaco quale ufficiale di Governo, testualmente recitano:

comma 1 "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto"; comma 2 "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì,, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica";

- l'art. 14 comma 27 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito in legge con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.122, che in materia di funzioni fondamentali dei comuni testualmente recita "Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale; e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale. l-bis) i servizi in materia statistica";

CONSIDERATO INOLTRE che

– ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del Comparto Regioni – Autonomie Locali - sono da considerare essenziali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificati ed integrati dall'art.1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n.83, i seguenti servizi: a) stato civile e servizio elettorale; b) igiene, sanità ed attività assistenziali; c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica; d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; f) trasporti; g) servizi concernenti l'istruzione pubblica; h) servizi del personale; i) servizi culturali;

INDIVIDUATI in relazione al riparto di competenze e funzioni sopra delineato – e nei termini di cui all'art. 1 punto 6 del DPCM 11/03/2020 – i seguenti servizi essenziali e le seguenti attività indifferibili da rendere nel periodo emergenziale:

- 1) servizi di stato civile limitatamente alle dichiarazioni di nascita e morte (da rendere in presenza, con turnazione operatori)
- 2) servizio di anagrafe limitatamente a pratiche urgenti per Carte identità, Cambi e immigrazione e cancellazioni (da rendere in presenza, su appuntamento, con turnazione operatori)
- 2) servizi ex art. 54 comma 1 d.lgs. 267/2000 quale Ufficiale del Governo in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria (da rendere in presenza)
- 3) servizi di protezione civile (da rendere in presenza)
- 4) servizi in materia di organizzazione generale dell'Amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo limitata a funzioni fondamentali con ciò intendendo esclusivamente sia le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza sia le attività basilari per il funzionamento della macchina amministrativa: uffici della Segreteria Generale, uffici di supporto agli organi di governo del Comune; della Ragioneria e delle Entrate; del Personale; dell'Economato; della Comunicazione; dei Sistemi informativi (da rendere mediante turnazioni che registrino sia presenza, sia "lavoro agile" degli operatori);
- 5) Servizi di pronto intervento manutentivo e tecnologico e Servizio Ambiente (da rendere mediante turnazioni che registrino sia presenza, sia "reperibilita' domiciliare" degli operatori);
- 6) Servizi sociali e di prossimità, anche connessi ai provvedimenti urgenti dell'Autorità giudiziaria (da rendere mediante turnazioni che registrino sia presenza sia "reperibilita' domiciliare" degli operatori e in ogni caso ricevimento solo previo appuntamento)
- 7) servizi cimiteriali (da rendere in presenza)
- 8) Servizio Protocollo e Notifiche (da rendere in presenza).

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO **disporre fino al 15 aprile, salvo revoca anticipata**, le seguenti misure aventi carattere urgente, eccezionale e temporaneo, che consentano rapidamente di intervenire

direttamente in alcuni ambiti operativi, al fine di garantire nell'immediato e preservare per il futuro l'erogazione dei servizi essenziali e delle attività indifferibili per come sopra individuate dell'Ente e permettere il regolare svolgimento degli uffici direttamente preposti con la gestione delle emergenze stesse;

RITENUTO PERALTRO che le misure di cui sopra rivestano un carattere di assoluta urgente primaria importanza nella logica del "restare a casa";

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate:

l) di individuare i seguenti servizi essenziali e le seguenti attività indifferibili da rendere nel periodo emergenziale:

- 1) servizi di stato civile limitatamente alle dichiarazioni di nascita e morte (da rendere in presenza, con turnazione operatori)
- 2) servizio di anagrafe limitatamente a pratiche urgenti per Carte identità, Cambi e immigrazione e cancellazioni (da rendere in presenza, su appuntamento, con turnazione operatori)
- 3) servizi ex art. 54 comma 1 d.lgs. 267/2000 quale Ufficiale del Governo in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria (da rendere in presenza)
- 4) servizi di protezione civile (da rendere nelle forme previste trattandosi di servizio C.O.C. sovracomunale a mezzo dei referenti per il Comune di Lefte per singolo ambito)
- 5) servizi in materia di organizzazione generale dell'Amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo limitata a funzioni fondamentali con ciò intendendo esclusivamente sia le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza sia le attività basilari per il funzionamento della macchina amministrativa: uffici della Segreteria Generale, uffici di supporto agli organi di governo del Comune; della Ragioneria e delle Entrate/Tributi; del Personale; dell'Economato; dei Sistemi informativi (da rendere mediante turnazioni che registrino sia presenza, sia "lavoro agile" degli operatori);
- 6) Servizi di pronto intervento manutentivo e tecnologico e Servizio Ambiente (da rendere mediante turnazioni che registrino sia presenza, sia "reperibilita' domiciliare" degli operatori);
- 7) Servizi sociali e di prossimità, anche connessi ai provvedimenti urgenti dell'Autorità giudiziaria (da rendere mediante turnazioni che registrino sia presenza sia "reperibilita' domiciliare" degli operatori e in ogni caso ricevimento solo previo appuntamento)
- 8) servizi cimiteriali (da rendere in presenza)
- 9) Servizio Protocollo e Notifiche (da rendere in presenza, ma solo per servizio reso in via telematica / postale).

II) di disporre la chiusura al pubblico della sede comunale, con esclusione di quanto previsto per i servizi da rendere in presenza;

III) di dare mandato ai responsabili di settore affinché procedano a pianificare la presenza del personale in servizio in modo coerente rispetto alle modalità di erogazione del servizio all'utenza sopra illustrate e perché provvedano ad articolare le modalità di effettuazione della prestazione lavorativa dei dipendenti assegnati secondo modalità flessibili (lavoro agile, messa in disponibilità presso il proprio domicilio come di seguito specificato) nonché a favorire, ove ne ricorrano i presupposti, la fruizione delle ferie arretrate relative agli anni precedenti.;

IV) di disporre, per i dipendenti comunali non in regime di presenza, di lavoro agile o di ferie, il comando "in disponibilità" presso il proprio domicilio, tale per cui durante l'orario di lavoro essi dovranno essere reperibili e possano essere chiamati in servizio, con obbligo di presentarsi entro 60 minuti dalla chiamata. A tal fine detti dipendenti dovranno fornire un proprio recapito telefonico al Dirigente delle Risorse Umane dell'Ente. Detto comando in disponibilità emergenziale, come disposto dall'art. 19 del D.L. 9/2020, si considera "servizio prestato a tutti gli effetti di legge" e non dà diritto alla fruizione del servizio sostitutivo di mensa.

V) di disporre che i dipendenti in servizio continuino a registrare la loro presenza con le consuete modalità; per tutti i dipendenti in servizio e in "lavoro agile", i debiti/crediti orari che si matureranno in virtù del presente provvedimento e delle precedenti indicazioni sulla turnazione saranno regolati con opportune disposizioni orientate alla flessibilità alla fine della emergenza sanitaria.

VI) di dare mandato ai responsabili di settore, di procedere con immediatezza a tutti i necessari conseguenti provvedimenti organizzativi funzionali per dare operatività a quanto disposto al precedente punto I) nei sensi e nei termini di cui all'art. 1 punto 6 del sopracitato DPCM del 11/03/2020, attuando le attività necessarie a promuovere e favorire il più ampio e diffuso utilizzo del lavoro agile;

VII) di disporre che la validità del presente provvedimento decorra dalla pubblicazione all'Albo Pretorio fino al giorno 15 aprile 2020, salvo revoca anticipata.

Il Sindaco
Dott. Marco GALLIZIOLI